# COMMISSIONE VI

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

## CX.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEGNI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GOTELLI ANGELA**

## INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (*Seguito della discussione e rinvio*):

Provvedimenti per l'educazione fisica (2011) . . . . . 1148

PRESIDENTE . . . . . 1148, 1149
VISCHIA, *Relatore* . . . . . 1148
ERMINI. . . . . 1148
FRANCESCHINI FRANCESCO . . . . . 1148
TESAURO . . . . . 1148
PITZALIS . . . . . 1148
LOZZA . . . . . 1149

**Disegni di legge** (*Discussione e approvazione*).

Partecipazione di candidati ai concorsi a cattedre negli Istituti statali di istruzione media (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3091) . . . . . 1149

PRESIDENTE . . . . . 1149
DE LAURO MATERA ANNA, *Relatore* . . 1149
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 1149

Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori. (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (2654-*B*) . . . . . 1149

PRESIDENTE. . . . 1149, 1150, 1151, 1156
ROMANATO, *Relatore* . . . . . 1150
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 1150, 1151
LOZZA . . . . . 1150
FRANCESCHINI FRANCESCO . . . . . 1151

PAG.

**Proposta di legge** (*Discussione e approvazione*):

PITZALIS e FRANCESCHINI FRANCESCO: Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione e dei convitti annessi. (2371) . . . . . 1156

PRESIDENTE . . . . . 1156, 1159
ROMANATO, *Relatore* . . . . . 1156
LOZZA . . . . . 1157
TESAURO . . . . . 1157
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 1157

**Disegno di legge** (*Discussione e approvazione*):

Efficacia delle norme nei concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli Istituti e scuole d'istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (2773) . 1159

PRESIDENTE . . . . . 1159, 1160, 1161
D'AMBROSIO, *Relatore* . . . . . 1159, 1160
LOZZA . . . . . 1160
ERMINI . . . . . 1160, 1161
PITZALIS . . . . . 1160, 1161
TESAURO . . . . . 1160, 1161
FRANCESCHINI FRANCESCO . . . . . 1160
TITOMANLIO VITTORIA . . . . . 1160
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 1160, 1161
SCIORILLI BORRELLI . . . . . 1161

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 1161

**La seduta comincia alle 9,30.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'educazione fisica. (2011).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Provvedimenti per l'educazione fisica ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la Commissione deve proseguire nell'esame dell'articolo 22.

VISCHIA, *Relatore*. Nella precedente seduta, l'onorevole Ermini ha espresso dei dubbi relativamente all'ordinamento interno, al piano di studi ed al trattamento del personale degli Istituti superiori di educazione fisica.

Secondo le leggi prefasciste e fasciste, le università hanno sempre avuto completa autonomia sia in quanto ha riferimento al piano di studi, sia per quanto riguarda il personale e l'amministrazione.

Gli articoli 22 e 23 non sono altro che una copia fedele di altrettanti articoli del testo unico sull'insegnamento superiore.

ERMINI. L'autonomia amministrativa esiste effettivamente nelle università ma con una serie di controlli che, in questo caso, non esistono. Manca soprattutto il controllo del direttore amministrativo, funzionario nominato dal Ministero; manca il Senato accademico.

VISCHIA, *Relatore*. Sarà regolata da una statuto speciale. All'articolo 23 è detto: « L'ordinamento amministrativo e didattico di ogni istituto, i titoli e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti e i titoli finali di studio, saranno stabiliti con statuto da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica.

ERMINI. Sarà, quindi, questa l'unica facoltà ad essere regolata con decreto del Presidente della Repubblica.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Non è una facoltà in quanto non rilascia laurea.

ERMINI. Si dice che viene applicato l'ordinamento generale universitario; questo indica le materie di ogni facoltà, la validità dei titoli ed è approvato con legge; dovrà quindi essere integrato di norme riferentisi al nostro caso, approvate con legge.

Nelle università anche il piano didattico viene fatto secondo quanto stabilito dall'ordinamento generale; vi è libertà, ma nelle materie complementari, perché le materie principali debbono essere quelle stabilite. L'unica libertà, limitata del resto, è quella della distribuzione delle materie negli anni.

Con lo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, potrebbe sorgere una facoltà costituita in modo del tutto diverso dalle altre.

PRESIDENTE. Si tratta di materia regolamentare, non legislativa. Il piano degli studi è approvato con un decreto del Ministro.

ERMINI. Con decreto delegato.

TESAURO. Si tratta di un atto del potere esecutivo in virtù di una delega.

ERMINI. L'ordinamento generale universitario è stato da noi già due volte modificato con legge.

PRESIDENTE. Ritengo non si possa procedere nella discussione se prima non vengono presentate delle proposte concrete.

TESAURO. Se l'obiezione verte sul piano degli studi, è materia che riguarda il potere esecutivo, se l'obiezione verte sulla determinazione delle materie deve essere emanata una legge. È questo il mio parere.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare l'esame dell'articolo 22.

ERMINI. Mi dichiaro nettamente favorevole a che si crei questo Istituto superiore di educazione fisica di grado universitario, ma vorrei che ciò venisse fatto secondo l'ordinamento generale universitario e non con uno statuto *sui generis* approvato dal Presidente della Repubblica. Correremmo, in tal modo, il rischio di creare un Istituto superiore che poi, di fatto, non lo sarebbe perché in contraddizione con la legge.

PITZALIS. Bisogna rifarsi alle norme precedenti. Guardiamo all'Accademia di educazione fisica fascista. Era inquadrata attraverso il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore in quelle che erano le norme di carattere generale che regolano gli istituti superiori di istruzione universitaria, tanto vero che i titoli rilasciati da detta Accademia erano validi per concorrere ai posti direttivi, per esempio, degli istituti di educazione.

Ritengo che si debba solo completare la lacuna indicando le materie fondamentali e complementari di insegnamento.

PRESIDENTE. Il punto controverso è se questa indicazione delle materie debba esere fatta con legge o con regolamento?

ERMINI. Oltre quelli già indicati, vi è, secondo me, un altro punto di perplessità. Il secondo comma dell'articolo 23 stabilisce che con regolamento organico da deliberarsi dal consiglio di amministrazione di ogni istituto verranno stabilite le norme di assunzione

e di stato giuridico, la consistenza numerica ed il trattamento economico del personale necessario alle esigenze degli istituti.

Si possono, quindi, con un regolamento organico stabilire posti di ruolo meglio retribuiti di qualsiasi altro posto dello Stato; con un regolamento si potrebbe dare uno stipendio, in linea di ipotesi, anche doppio di quello spettante ad un professore universitario.

Mi pare strano che la Direzione generale dell'istruzione superiore abbia fatto passare una disposizione del genere.

PRESIDENTE. Ritengo si debba sentire in proposito il parere del direttore generale dell'istruzione superiore.

LOZZA. Sono anche io del parere di sentire, trattandosi di questioni di ordine tecnico, gli organi ministeriali.

PRESIDENTE. L'onorevole Rappresentante del Governo provocherà una riunione – alla quale penso debbano partecipare gli onorevoli Vischia, Franceschini Francesco, Lozza ed Ermini – con un rappresentante del Ministero in modo che alla prossima seduta si possa avere un testo sul quale non sorgano dubbi. Propongo quindi, in attesa di tale riunione, di sospendere la discussione.

(*Così rimane stabilito*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GOTELLI ANGELA

**Discussione del disegno di legge: Partecipazione di candidati ai concorsi a cattedre negli Istituti statali di istruzione media. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (3091).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Partecipazione di candidati ai concorsi a cattedre negli istituti statali di istruzione media ».

Il Relatore, onorevole De Lauro Matera Anna, ha facoltà di svolgere la relazione.

DE LAURO MATERA ANNA, *Relatore*. Il disegno di legge, già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato, non richiede una lunga illustrazione. Esso è stato determinato da una necessità pratica, conseguente alla ritardata applicazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che ha scisso i concorsi per cattedre dagli esami di abilitazione. A causa di questo ritardo, i giovani laureati sono stati messi per alcuni anni nell'impossibilità di conseguire l'abilitazione.

È evidente il danno che deriva alla scuola nel suo complesso e all'insegnamento in particolare il perdurare di una simile situazione, e pertanto invito la Commissione a votare il disegno di legge, tanto più che la VI Commissione del Senato, nell'esaminarlo, lo ha modificato in senso più ampio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'accoglimento del disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Fino a quando non sia stata espletata la prima sessione degli esami di abilitazione prevista dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono prorogate le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della citata legge sui concorsi per titoli ed esami a cattedre negli istituti statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, abbinati agli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori. (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2654-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori».

Il disegno di legge, già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 dicembre 1956, fu modificato

dalla nostra Commissione nella seduta del 29 marzo 1957; ora torna al nostro esame perché la VI Commissione del Senato lo ha, a sua volta, modificato nella seduta del 12 luglio 1957.

Prego il Relatore, onorevole Romanato, di illustrare gli emendamenti apportati dal Senato.

ROMANATO, *Relatore*. Torna a noi, rinviatoci dal Senato, il disegno di legge sui ruoli speciali transitori, sul quale ebbi modo di soffermarmi lungamente in sede di relazione generale ed a cui proposito, al momento della votazione finale, manifestai la mia insodisfazione per il modo in cui il problema era stato risolto. Oggi, in seguito agli emendamenti apportati dalla VI Commissione del Senato, questo provedimento risulta ancor meno soddisfacente.

I problemi che si sarebbero dovuti affrontare erano due: il problema degli insegnanti dei ruoli speciali transitori e il problema del recupero di tutte le cattedre di tale tipo, trasformandole in cattedre di ruolo ordinario, o di ruolo transitorio ordinario, come noi avevamo previsto.

Noi avevamo sostenuto la tesi che gli idonei anche per titoli, purché abilitati e con qualsiasi punteggio, e coloro che fossero in possesso delle lauree abilitanti, entrassero *ipso facto* a far parte dei ruoli ordinari. Inoltre, ci eravamo soffermati a lungo sull'articolo 1, per fare in modo che nessuna cattedra andasse perduta: e invece il Senato ha apportato proprio all'articolo 1 la modifica più grave.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La diversa formulazione vuole soltanto significare che non possono più essere nominati insegnanti di ruolo speciale transitorio in quelle cattedre speciali, in quanto esse verranno ricoperte o da titolari o da incaricati. Per il resto, nulla è modificato per quanto riguarda la disponibilità di quelle cattedre.

Questa è la differenza della formulazione e questo ne è il significato.

ROMANATO, *Relatore*. Sarà questo il senso, ma è un fatto che noi perdiamo alcune migliaia di posti, che avevamo reperito appunto con le classi di collegamento. E, per di più, questi posti vanno perduti anche agli effetti dei trasferimenti.

Il secondo emendamento, che ha altrettanto forte incidenza, è quello contenuto alla fine del primo comma dell'articolo 3. Noi avevamo ammesso all'esame-colloquio anche coloro i quali risultassero « forniti del titolo di abilitazione comprendente almeno una delle materie relative all'insegnamento al quale aspirino o in possesso delle lauree abilitanti », ma il Senato ha soppresso questa ultima parte del comma.

L'emendamento all'articolo 4 non ha rilievo, mentre ragioni di carattere tecnico hanno indotto ad apportare qualche ritocco all'articolo 5. All'articolo 6, poi, si è voluto parlare di « effettiva » assunzione per stabilire l'anzianità dei professori passati in ruolo, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera...

Per il resto non vi sono modifiche sostanziali.

In conclusione, rimangono insoluti due problemi: quello relativo al passaggio delle classi di collegamento dal ruolo transitorio al ruolo ordinario e quello relativo alla esclusione delle abilitazioni parziali e delle lauree abilitanti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Ritengo che sia molto importante la modifica apportata dal Senato all'articolo 3, nel senso di non tenere più conto di coloro i quali sono in possesso di una abilitazione parziale.

Che cosa avverrà di questi insegnanti e della scuola? In che situazione si troveranno i ruoli transitori dopo l'approvazione della legge nel presente testo, dato che non sarebbe utile rinviarla al Senato, ove al riguardo vi è stata, già, una lunga discussione ed una opposizione netta e drastica?

Coloro che sono in possesso della laurea abilitante, non hanno più nessuna convenienza a sostenere il colloquio per passare nel ruolo ordinario, in quanto l'anzianità comincerebbe per loro dalla entrata nel ruolo transitorio e non muterebbero una carriera adeguata per la pensione; restando invece nel ruolo transitorio hanno, è vero, solo il secondo coefficiente, ma hanno gli scatti del 2,50 per cento da quanto sono incaricati e, come situazione economica, andando in pensione con l'80 per cento dell'ultimo stipendio, si troverebbero in una situazione preferibile alla posizione di professore di ruolo.

Passiamo ora a vedere la posizione di coloro che sono in possesso di una abilitazione parziale; non guardiamo i pochissimi che, avendo l'abilitazione per la scuola di avviamento professionale dicono che insegnino filosofia nei licei; non ne conosco, ma so invece della situazione degli abilitati in storia che sono nelle classi di avviamento. Essi potranno rimanere nei ruoli transitori, ma oc-

correrebbe avere l'abilitazione specifica. Vi sono degli insegnanti che hanno l'abilitazione in italiano e storia presso gli istituti superiori e che sono nelle classi di collegamento dell'istituto di avviamento. Essi mancano, ad esempio, della abilitazione per la geografia. Come si può conseguire l'abilitazione parziale per la geografia ?Il Ministero sarà costretto a bandire delle abilitazioni speciali. Vi sono abilitati in filosofia e storia che sono nelle scuole medie e mancano dell'abilitazione in geografia, in latino e in italiano; dovranno sostenere l'abilitazione parziale. Come si vede nasce una casistica minutissima.

Di fronte a questi problemi abbiamo cercato di trovare una sistemazione, stabilendo che si possa restare nei ruoli transitori; o passare nei ruoli ordinari, sostenendo un colloquio sulle materie in cui l'aspirante non è abilitato.

Ora, invece, con la nuova formulazione si fa danno alla scuola e agli interessati.

Ho notato poi anche le altre incongruenze, cui ha fatto cenno l'onorevole Relatore in maniera temperata forse per frenare l'indignazione, perché qualche volta c'è da rimanere indignati dato che si fanno delle leggi che dovrebbero provvedere a qualcosa e invece non provvedono a nulla.

Comunque, con le constatazione da me fatte, siamo decisi ad accettare il testo così come esso è stato a noi rinviato dal Senato.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Debbo concordare pienamente con le obiezioni formulate dall'onorevole Romanato.

Questa legge, da cui auspicavamo un assetto definitivo, viene invece ad essere una legge ancora parziale, sulla quale dovremo di necessità ritornare.

Con queste precisazioni, anche io dichiaro che la legge deve essere, data l'urgenza, approvata affinché possa dare almeno qualche frutto per l'anno scolastico prossimo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo prega di voler considerare che, ormai, il disegno di legge in esame è pronto per produrre, per il prossimo anno scolastico, gli effetti cui mira e pertanto ulteriori modifiche non potrebbero che paralizzarne l'efficacia.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dal Senato, debbo dire che la posizione di questo è stato fermissima su alcuni punti: come quello della abilitazione parziale, considerato come una eccezione inammissibile, in quanto l'abilitazione completa è condizione per conservare il posto nei ruoli transitori ed è apparso assurdo che si intaccasse quello che era un principio relativo al diritto di permanenza nello stesso ruolo transitorio. È questo, quindi, uno dei punti sui quale credo veramente sarebbe impossibile sperare anche in una modifica nell'atteggiamento del Senato.

Le altre modifiche apportate dal Senato a me paiono più formali che sostanziali o, almeno, da parte della VI Commissione del Senato sono state approvate nello spirito di un allineamento, di una revisione, tendente ad eliminare alcuni squilibri. Non vi era da parte della Commissione del Senato la coscienza di apportare modifiche sostanziali.

Rimane il punto di divergenza relativo alle cattedre di collegamento. Posso assicurare che è ormai in stato di avanzata preparazione e si spera che possa essere approvato nella corrente legislatura, un provvedimento con il quale le classi di collegamento vengono istituite come cattedre di ruolo negli istituti superiori, ai quali sono di preparazione. Quindi il problema, che non ha qui una soluzione, troverà in quella sede la sua soluzione definitiva. Rinnovo pertanto la preghiera che la Commissione voglia approvare senza modifiche il testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commisione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

«Sono soppressi i posti di ruolo speciale transitorio, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, relativi agli insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario o che risultino occupati da professori i quali, superando l'esame di cui al successivo articolo 3, ottengano di essere collocati nel ruolo transitorio ordinario di lingua straniera nella scuola media o di lingua straniera o di disegno nella scuola secondiaria di avviamento professionale. Le cattedre degli Istituti tecnici femminili sono considerate corrispondenti ai posti di ruolo speciale transitorio esistenti nelle scuole di magistero professionale per la donna con annesse scuole professionali femminili, trasformate nei predetti Istituti ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782. I posti di ruolo speciale transitorio, che non hanno corrispettivo nel ruolo ordinario, permangono di ruolo speciale transitorio.

In luogo dei posti relativi ad insegnamenti per i quali è prevista la cattedra di ruolo organico, soppressi ai sensi del primo comma sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

«Sono soppressi i posti di ruolo speciale transitorio, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, relativi agli insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario o che risultino occupati da professori i quali, superando l'esame di cui al successivo articolo 3, ottengano di essere collocati nel ruolo transitorio ordinario di educazione fisica, di lingua straniera nella scuola media o di lingua straniera o di disegno nella scuola secondaria di avviamento professionale. Le cattedre degli Istituti tecnici femminili sono considerate corrispondenti ai posti di ruolo speciale transitorio esistenti nelle scuole di magistero professionale per la donna con annesse scuole professionali femminili, trasformate nei predetti Istituti ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782. Sono altresì soppressi i posti di ruolo speciale transitorio relativi agli insegnamenti che si conferiscono per incarico, di cui alla tabella *A* annessa al citato decreto, che siano o si rendano vacanti per qualsiasi motivo.

In luogo dei posti relativi ad insegnamenti per i quali è prevista la cattedra di ruolo organico, soppressi ai sensi del precedente comma, sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 2 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

«Le cattedre di ruolo ordinario istituite con i decreti di cui al precedente articolo e quelle che saranno istituite negli istituti tecnici femminili in luogo dei corrispondenti posti di ruolo speciale transitorio esistenti nelle scuole di magistero professionale per la donna con annesse scuole professionali femminili trasformate nei predetti istituti ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782, sono conferite mediante esame-colloquio che verterà sui programmi di insegnamento delle discipline costituenti la cattedra a cui il candidato aspira, e le cui modalità saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Analoghi esami-colloquio saranno indetti ai fini dell'iscrizione nei ruoli transitori ordinari di lingua straniera nella scuola media e di lingua straniera e di disegno nelle scuole secondarie di avviamento professionale rispettivamente istituiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 816, e del terzo comma dell'articolo 34 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

La partecipazione all'esame-colloquio è riservata ai professori di ruolo speciale transitorio che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra o all'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui aspirano e risultino forniti del titolo di abilitazione comprendente almeno una delle materie relative all'insegnamento al quale aspirino o in possesso delle lauree abilitanti.

Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di ruolo speciale transitorio che abbiano superato favorevolmente il periodo di prova e che, per il posto occupato, si trovino in una delle seguenti condizioni: *a*) siano in possesso della idoneità; *b*) abbiano conseguito almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ciascuna di esse, in un concorso a cattedre o in un esame di Stato per le abilitazioni. *c*) provengano, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario.

Sono confermate le nomine nel ruolo speciale transitorio disposte d'intesa con il Governo militare alleato per le scuole d'istruzione secondarie di Trieste, nei confronti di insegnanti vincitori dei rispettivi concorsi nazionali per titoli indetti ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127; e sono altresì riconosciuti validi ad ogni effetti i criteri di valutazione stabiliti ai fini dei predetti concorsi nazionali dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, per le abilitazioni per esami e per le lauree e diplomi abilitanti».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

«Le cattedre di ruolo ordinario istituite con i decreti di cui al precedente articolo e quelle che saranno istituite negli Istituti tecnici femminili in luogo dei corrispondenti posti di ruolo speciale transitorio esistenti nelle scuole di magistero professionale per la donna con annesse scuole professionali femminili trasformate nei predetti Istituti ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782, sono conferite mediante esame-colloquio che verterà sui programmi di insegnamento delle discipline costituenti la

cattedra a cui il candidato aspira, e le cui modalità saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Analoghi esami-colloquio saranno indetti ai fini dell'iscrizione nei ruoli transitori ordinari di educazione fisica, di lingua straniera nella scuola media e di lingua straniera e di disegno nelle scuole secondarie di avviamento professionale rispettivamente istituiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, dell'articolo 15 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 816, e del terzo comma dell'articolo 34 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

La partecipazione all'esame-colloquio è riservata ai professori di ruolo speciale transitorio che abbiamo compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra o all'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui aspirano e risultino forniti del relativo titolo di abilitazione.

Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di cui al precedente comma che, per il posto occupato, si trovino in una delle seguenti condizioni: *a*) siano in possesso della idoneità; *b*) abbiano conseguito almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ciascuna di esse, in un concorso a cattedre, o siano in possesso del titolo di abilitazione, conseguito con una votazione non inferiore ai sette decimi per quegli insegnamenti per i quali non è stato bandito alcun concorso dal 1945 in poi. Sono inoltre dispensati dall'esame-colloquio i professori di cui al precedente comma che provengano, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario.

Sono confermate le nomine nel ruolo speciale transitorio disposte d'intesa con il Governo militare alleato per le scuole d'istruzione secondaria di Trieste, nei confronti di insegnanti vincitori dei rispettivi concorsi nazionali per titoli indetti ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127; e sono altresì riconosciuti validi ad ogni effetto i criteri di valutazione stabiliti ai fini dei predetti concorsi nazionali dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, per le abilitazioni per esami e per le lauree e diplomi abilitanti ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

«Con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste nel precedente articolo sono conferite le cattedre di ruolo ordinario istituite nelle scuole di istruzione artistica ed è concessa l'iscrizione in appositi ruoli transitori ordinari da istituire per gli insegnamenti per i quali non esistono in dette scuole corrispondenti cattedre di ruolo ordinario. I professori di ruolo speciale transitorio, ad eccezione di quelli che insegnano materie letterarie e scientifiche, delle accademie di belle arti, dei licei artistici, degli istituti e scuole d'arte che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra a cui aspirano e superato l'apposito esame previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con modificazioni con legge 24 dicembre 1951, n. 1634, nei casi in cui l'esame stesso è richiesto, sono dispensati dall'esame-colloquio. Sono inoltre dispensati dall'esame-colloquio gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori dei Conservatori di musica che abbiano superato il triennio di prova ed abbiano conseguito la conferma a stabile».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

«Con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste nel precedente articolo sono conferite le cattedre di ruolo ordinario istituite nelle scuole d'istruzione artistica. Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di ruolo speciale transitorio delle accademie di belle arti, dei licei artistici, degli istituti e scuole d'arte, che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra cui aspirano e superato l'apposito esame previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con modificazioni con legge 24 dicembre 1951, n. 1634, nei casi in cui l'esame stesso è richiesto, e gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori dei conservatori di musica che abbiano superato il triennio di prova ed abbiamo conseguito la conferma a stabile. Tale dispensa non si applica ai professori che insegnano materie letterarie e scientifiche».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

«I professori di ruolo speciale transitorio che occupano posti relativi ad insegnamenti per i quali non è prevista, ai sensi del primo comma del precedente articolo 1, l'istituzione di cattedre di ruolo ordinario o non esiste il corrispondente ruolo transitorio ordinario, possono partecipare all'esame-colloquio di cui all'articolo 3 della presente legge per passare, nei limiti stabiliti dalla annessa tabella, in cattedre di ruolo ordinario o a posti di ruolo transitorio ordinario esistenti in altri tipi di scuola.

Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di ruolo speciale transitorio che, per la cattedra o per il posto di ruolo transitorio ordinario cui chiedono di passare, si trovino nelle condizioni previste nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del terzo comma del precedente articolo 3 e nell'articolo 4».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

«I professori di ruolo speciale transitorio che occupano posti relativi ad insegnamenti per i quali non è prevista, ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1, l'istituzione di cattedre di ruolo ordinario o non esiste il corrispondente ruolo transitorio ordinario, possono partecipare all'esame-colloquio di cui all'articolo 3 della presente legge per passare, nei limiti stabiliti dalla annessa tabella, in cattedre di ruolo ordinario o a posti di ruolo transitorio ordinario esistenti in altri tipi di scuola.

Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di ruolo speciale transitorio che, per la cattedra o per il posto di ruolo transitorio ordinario cui chiedono di passare, si trovino nelle condizioni previste nel terzo comma del precedente articolo 3».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La tabella allegata all'articolo 5 non è stata modificata.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

«I professori di ruolo speciale transitorio che abbiano superato l'esame-colloquio sono collocati nel ruolo ordinario, oppure nel ruolo transitorio ordinario, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione dei risultati degli esami, e quelli che sono dispensati dagli esami, a decorrere dal 1° ottobre successivo allo data dell'entrata in vigore della presente legge.

I professori passati al ruolo ordinario sono dispensati dal periodo di prova, e ai medesimi, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, viene attribuita l'anzianità a decorrere dalla data della loro assunzione in ruolo speciale transitorio.

La stessa anzianità di cui al precedente comma è attribuita ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, agli insegnanti di ruolo speciale transitorio vincitori di concorsi ordinari espletati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge. Tale anzianità verrà concessa all'atto della nomina nel ruolo ordinario se non vi è stato cambiamento di cattedra; al termine del periodo di prova se vi è stato cambiamento di cattedra.

Detti insegnanti conservano in ogni caso, a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti, l'eventuale eccedenza di stipendio di cui fruivano nel ruolo speciale transitorio».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

«I professori di ruolo speciale transitorio che abbiano superato l'esame-colloquio sono collocati nel ruolo ordinario, oppure nel ruolo transitorio ordinario, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione dei risultati degli esami, e quelli che sono dispensati dagli esami, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

I professori passati al ruolo ordinario o al ruolo transitorio ordinario sono dispensati dal periodo di prova, e ai medesimi, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, viene attribuita l'anzianità a decorrere dalla data della loro effettiva assunzione in servizio nel ruolo speciale transitorio.

La stessa anzianità di cui al precedente comma è attribuita, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, agli insegnanti che dopo la loro iscrizione nel ruolo speciale transitorio risultino vincitori di un concorso ordinario. Tale anzianità verrà concessa all'atto della nomina nel ruolo ordinario se non vi è stato cambiamento di cattedra; al termine del periodo di prova se vi è stato cambiamento di cattedra.

Detti insegnanti conservano in ogni caso, a titolo di assegno personale riassorbibile con

i successivi aumenti, l'eventuale eccedenza di stipendio di cui fruivano nel ruolo speciale transitorio».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

«I professori di ruolo speciale transitorio che passano alle cattedre di ruolo ordinario istituite ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della presente legge e quelli che vengono iscritti nei ruoli transitori ordinari, continuano a prestare servizio nel ruolo che occupano come insegnanti di ruolo speciale transitorio. Potranno in seguito essere trasferiti in altri posti o in altre sedi secondo le norme vigenti per i ruoli ordinari e per i ruoli transitori ordinari.

I professori di cui al precedente comma, passati, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, a cattedre di ruolo ordinario o di ruolo transitorio ordinario, continuano a prestare servizio nel posto occupato, fino a quando non siano disponibili le cattedre stesse, eccezion fatta per i professori di ruolo speciale transitorio delle classi di collegamento nei licei scientifici e negli istituti magistrali e delle prime classi degli istituti tecnici, per i quali la permanenza nel posto occupato si protrarrà fino a quando non saranno indetti i concorsi per le cattedre che potranno essere eventualmente istituite per tali classi».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

«I professori di ruolo speciale transitorio che passano alle cattedre di ruolo ordinario istituite ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge e quelli che vengono iscritti nei ruoli transitori ordinari, continuano a prestare servizio nel posto che occupano come insegnanti di ruolo speciale transitorio. Potranno in seguito essere trasferiti in altri posti o in altre sedi secondo le norme vigenti per i ruoli ordinari e per i ruoli transitori ordinari.

I professori passati, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, a cattedre di ruolo ordinario o nei ruoli transitori ordinari, continuano a prestare servizio nel posto occupato, fino a quando non siano disponibili le cattedre stesse; si fa eccezione per i professori di ruolo speciale transitorio delle prime classi dei licei scientifici, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, i quali potranno rimanere nel posto occupato fino a quando non saranno indetti i concorsi per le cattedre che saranno eventualmente istituite per tali classi».

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

« Ai professori di ruolo speciale transitorio provenienti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dai ruoli ordinari, ai quali si applica il disposto degli articoli 3 e 4 della presente legge, viene computato integralmente, ai fini dell'anzianità, il servizio prestato a decorrere dalla data della loro nomina nei ruoli speciali transitori. A coloro che, già di ruolo, passino, per effetto della legge 23 maggio 1956, n. 505, ad altra cattedra dello stesso ruolo, viene riconosciuta l'anzianità a decorrere dalla data di nomina nel ruolo ordinario di provenienza ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Per i professori di ruolo speciale transitorio provenienti a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario, ai quali si applica il disposto degli articoli 3 e 4 della presente legge e per quelli, che già di ruolo, passino ad altra cattedra per effetto della legge 23 maggio 1956, n. 505, valgono a tutti gli effetti, le norme sui passaggi di ruolo dei professori appartenenti ai ruoli ordinari».

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 9 e 10 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo.

« Per il passaggio del personale insegnante tecnico-pratico di ruolo speciale transitorio degli istituti di istruzione media tecnica, nonché del personale tecnico degli istituti e scuole d'arte, ai posti istituiti ai sensi del terzo comma del precedente articolo, sono indetti esami, consistenti in una prova pratica integrata da un colloquio, secondo le norme vigenti in materia e con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da emanarsi nel termine indicato nel primo comma del precedente articolo 3.

Coloro che superano gli esami di cui sopra sono collocati, a decorrere da 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione degli esami stessi, nel ruolo ordinario corrispondente al posto occupato, con il riconoscimento, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, della anzianità maturata alla data di ingresso nei ruoli speciali transitori.

Coloro che, per non aver partecipato agli esami di cui ai precedenti commi, o per non averli superati, non conseguano la nomina nel ruolo ordinario, conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e la loro anzianità di servizio viene computato come è detto nel precedente articolo 9. In tal caso altrettanti posti nel relativo ruolo saranno considerati non disponibili ai fini dei concorsi ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

«Per il passaggio del personale insegnante tecnico-pratico di ruolo speciale transitorio degli istituti di istruzione media tecnica, nonché del personale tecnico degli istituti e scuole d'arte, ai posti istituiti ai sensi del terzo comma del precedente articolo, sono indetti esami, consistenti in una prova pratica integrata da un colloquio, secondo le norme vigenti in materia e con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da emanarsi nel termine indicato nel primo comma del precedente articolo 3.

Coloro che superano gli esami di cui sopra sono collocati, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione degli esami stessi, nel ruolo ordinario corrispondente al posto occupato, con il riconoscimento, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, della anzianità, maturata dalla data della loro effettiva assunzione in servizio nei ruoli speciali transitori.

Coloro che, per non aver partecipato agli esami di cui ai precedenti commi, o per non averli superati, non conseguano la nomina nel ruolo ordinario, conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e la loro anzianità di servizio viene computata come è detto nel precedente articolo 9. In tal caso altrettanti posti nel relativo ruolo saranno considerati non disponibili ai fini dei concorsi».

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 12 e 13 non sono stati modificati.

Il disegno di legge sarà in fine di seduta votato a scrutinio segreto.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis e Franceschini Francesco: Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi. (2371).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis e Franceschini Francesco: Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi.

Il relatore, onorevole Romanato, ha facoltà di svolgere la relazione.

ROMANATO, *Relatore*. La proposta di legge sottoposta al nostro esame non richiede una lunga illustrazione. Essa riguarda la revisione degli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi.

Nel 1949, l'allora Ministro della pubblica istruzione, onorevole Gonella, predispose un disegno di legge per la sistemazione giuridica ed economica del personale di cui trattasi. Il disegno di legge fu approvato anche dal Consiglio dei Ministri, ma in effetti non è mai pervenuto al Parlamento.

Successivamente i Ministri della pubblica istruzione Ermini, Segni, Martino e Rossi son tornati ad occuparsi del problema, ma non l'hanno risolto per la considerazione che la regolamentazione della materia doveva rientrare nei provvedimenti delegati: purtroppo, una pura e semplice dimenticanza ha fatto sì che la materia non sia stata compresa nella legge-delega.

Di qui, la necessità dell'iniziativa parlamentare. Si tratta, in sostanza, di stabilire i quadri organici, di mettere in ruolo questo personale non insegnante. I sindacati sono pienamente d'accordo, gli stessi uffici ministeriali hanno più volte sollecitato l'approvazione

di questo provvedimento, e quindi a me non rimane che invitarvi a dare voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. La relazione dell'onorevole Romanato mi trova concorde, perché si tratta di un problema veramente annoso. Se non si provvede oggi, con l'iniziativa parlamentare, non vedo come si potrebbe diversamente risolvere un problema tanto urgente.

Desidero adesso esprimere l'augurio che allo stesso modo si possa risolvere il problema degli aiutanti tecnici dei licei, trattandosi di questione analoga, anche se per questi ultimi il tesoro ha sollevato alcune riserve. È probabile, infatti, che se il nostro Presidente si interesserà personalmente del problema, esso potrà essere portato a soluzione, in quanto che il parere negativo sugli aiutanti dei licei è stato precedente a quello riguardante il personale di cui all'odierno provvedimento.

TESAURO. Sono d'accordo sulla proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

*Determinazione, accesso e svolgimento delle carriere e delle qualifiche relative.*

Le carriere e le qualifiche del personale non insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e dei convitti annessi, sono stabilite nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, allegate alla presente legge, di cui fanno parte integrante.

L'accesso e lo svolgimento delle carriere previste nel paragrafo precedente sono regolati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

(*È approvato*).

ART. 2.

*Titolo di studio per l'accesso alla carriera di segretario-ragioniere-economo* (*Tabella* A)

Per l'accesso alla carriera di concetto di cui alla tabella *A*, annessa alla presente legge, è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

(*È approvato*).

ART. 3.

*Determinazione e revisione degli organici di cui alle tabelle* A, B, C *e* D.

Il contingente dei posti previsto nella tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, annesse alla presente legge, è stabilito in relazione alle esigenze e al numero delle scuole e degli Istituti d'istruzione tecnica e dei convitti annessi funzionanti alla data del 1° ottobre 1956.

Entro i limiti degli organici fissati nelle anzidette tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, annessi alla presente legge, la distribuzione dei posti di ruolo tra le varie scuole ed Istituti avrà luogo in sede di revisione delle piante organiche delle singole scuole e dei singoli Istituti.

In rapporto alle variazioni derivanti dal numero delle scuole e delle classi funzionanti, nonché delle speciali esigenze delle aziende, dei lavoratori e delle officine delle scuole stesse, potrà procedersi alla revisione del contingente dei posti di cui al primo comma del presente articolo.

In caso di revisione del contingente predetto, la determinazione del numero delle qualifiche successive a quelle iniziali sarà fatta secondo le proporzioni risultanti dalla distribuzione delle varie qualifiche nelle tabelle annesse.

(*È approvato*).

ART. 4.

*Assegnazione alle scuole di due segretari-ragionieri economi.*

Alle scuole ed istituti con popolazione scolastica molto numerosa, o che presentino particolari esigenze di gabinetti scientifici, officine, laboratori ed aziende, potrà essere assegnato, in aggiunta al segretario-ragioniere-economo di qualifica elevata, un funzionario appartenente alla stessa carriera ma di qualifica inferiore, che lo coadiuvi nella gestione amministrativo-contabile delle scuole o istituti stessi.

(*È approvato*).

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 5.

*Inquadramento nei nuovi ruoli*

I segretari-economi, i censori di disciplina, i prefetti di disciplina e gli applicati di segreteria, in servizio di ruolo ordinario alla data di decorrenza giuridica della presente legge, sono inquadrati nei ruoli delle carriere rispettivamente stabilite con le tabelle *A*, *B*

e *C* annesse alla presente legge, secondo l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza e quella prescritta dalle norme del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, per la progressione nelle corrispondenti carriere previste nel decreto stesso.

Qualora gli aspiranti in possesso dell'anzianità richiesta per l'assegnazione ai coefficienti 325 e 402 della tabella *A*, 271, 325 e 402 della tabella *B* e 202, 229 e 271 della tabella *C* risultassero in numero superiore ai posti previsti nei rispettivi coefficienti, l'inquadramento sarà effettuato in base a giudizio di anzianità congiunta a merito, per due terzi dei posti da coprire, e a giudizio di merito comparativo, per la restante parte dei posti disponibili.

(*È approvato*).

ART. 6.

*Personale non insegnante in particolari situazioni – Inquadramento nelle qualifiche di vice segretario-ragioniere-economo, segretario-ragioniere-economo aggiunto e segretario-ragioniere economo* (*Tabella* A).

I segretari di ruolo di gruppo *B*, *C* o assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con funzioni di segretario o di segretario-economo presso istituti e scuole di istruzione tecnica, i quali non provengono dal ruolo previsto dalla tabella *D* annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, né sono stati inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella annessa al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, sono inquadrati nella carriera prevista dalla tabella *A*, annessa alla presente legge.

Il personale di cui al precedente comma viene inquadrato nelle nuove qualifiche di vice segretario-ragioniere-economo, segretario-ragioniere-economo aggiunto e segretario-ragioniere-economo, secondo l'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza.

Ai fini dello scrutinio per la promozione alle qualifiche superiori a quella di segretario-ragioniere-economo, è necessario un periodo di almeno tre anni di effettiva permanenza nella qualifica immediatamente inferiore.

Il collocamento nella nuova carriera sarà disposto a seguito di ispezione favorevole.

Coloro i quali non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nella nuova carriera sono mantenuti in servizio nella condizione in cui si trovano.

L'anzianità acquisita al 30 settembre 1933, nel ruolo di gruppo *C*, dai segretari-economi provenienti dalle cessate scuole agrarie medie, inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella *D* annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, è valutata in ragione dei due terzi agli effetti dell'inquadramento nella citata tabella *D*.

(*È approvato*).

ART. 7.

*Inquadramento dei prefetti di disciplina nella carriera dei censori* (*Tabella* B).

I prefetti di disciplina, in servizio di ruolo ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge, se in possesso di titolo di studio di scuole secondaria superiore, sono inquadrati nella carriera di concetto prevista all'annessa tabella *B* con le norme di cui al precedente articolo 5. Agli effetti dell'inquadramento predetto l'anzianità di servizio da essi maturata nel ruolo di provenienza è valutata nella misura di due terzi.

I prefetti di disciplina in servizio di ruolo ordinario alla data di decorrenza della presente legge, che non siano in possesso del titolo di studio di cui al comma precedente, sono inquadrati nella qualifica di vice censore o, qualora abbiano maturato un periodo di almeno tredici anni di servizio nel ruolo di provenienza, in quella di censore aggiunto. I prefetti di disciplina inquadrati a norma del presente comma con la qualifica di vice censore conseguiranno la promozione a censore aggiunto alla data di compimento del predetto periodo di anni tredici di servizio, valutato quello prestato nel ruolo di provenienza.

Previo esito favorevole di apposita ispezione, che verrà disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, i censori aggiunti provenienti dal ruolo dei prefetti di disciplina, potranno ottenere la promozione alle qualifiche di censore, primo censore e censore principale dopo un periodo di servizio nella qualifica immediatamente precedente, doppio di quello previsto per lo svolgimento della carriera normale. L'anzianità di servizio superiore agli anni tredici eventualmente maturata nel ruolo di provenienza sarà valutata ai soli fini della promozione da censore aggiunto a censore, e degli aumenti periodici in detta qualifica.

(*È approvato*).

ART. 8.

*Inquadramento del personale dei ruoli speciali transitori e non di ruolo.*

Il personale non insegnante in servizio presso le scuole ed istituti di istruzione tecnica dotati di autonomia amministrativa e

nei convitti annessi, dei ruoli speciali transitori e non di ruolo, viene immesso, previo parere favorevole dei Consigli di amministrazione, nei ruoli di cui ai quadri *A*, *B*, *C*, e *D* dell'articolo 1 della presente legge e inquadrato secondo il coefficiente da esso goduto in corrispondenza del similare personale di ruolo.

(*È approvato*).

ART. 9.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà sostenuta con le ordinarie disponibilità dei capitoli dello stato di previsione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione riguardanti gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e professionale.

(*È approvato*).

ART. 10.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

(*È approvato*).

TABELLA *A*.

CARRIERA DI CONCETTO

*Coefficienti*

(decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19)

| | | Posti |
|---|---|---|
| 202 | Vice segretario - ragioniere - economo | N. 265 |
| 229 | Segretario - ragioniere - economo aggiunto | |
| 271 | Segretario - ragioniere - economo | » 155 |
| 325 | Primo segretario-ragioniere-economo | » 128 |
| 402 | Segretario - ragioniere - economo principale | » 95 |
| | | N. 634 |

(*È approvata*).

TABELLA *B*.

CARRIERA DI CONCETTO

*Coefficienti*

(decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19)

| | | Posti |
|---|---|---|
| 202 | Vice censore | N. 75 |
| 229 | Censore aggiunto | |
| 271 | Censore | » 37 |
| 325 | Primo censore | » 20 |
| 402 | Censore principale | » 12 |
| | | N. 144 |

(*È approvata*).

TABELLA *C*.

CARRIERA ESECUTIVA

*Coefficienti*

(decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19)

| | | Posti |
|---|---|---|
| 157 | Applicato aggiunto | N. 1.142 |
| 180 | Applicato | |
| 202 | Archivista | » 571 |
| 229 | Primo archivista | » 343 |
| 271 | Archivista capo | » 228 |
| | | N. 2.284 |

(*È approvata*).

TABELLA *D*.

CARRIERA AUSILIARIA

*Coefficienti*

(decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19)

| | | Posti |
|---|---|---|
| 151 | Bidello | N. 2.868 |
| 159 | Bidello capo | » 650 |
| | | N. 3.518 |

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Efficacia delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli Istituti e scuole d'istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2773).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Efficacia delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli Istituti e scuole d'istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Il relatore, onorevole D'Ambrosio ha facoltà di svolgere la relazione.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Debbo subito dire che non sono d'accordo sul mantenimento dei

concorsi speciali per i trasferimenti nelle sedi pricipali, e non mi sembra opportuno approvare una legge che ne proroga la sospensione solo per un breve periodo, con scarso gradimento di tutti i professori delle scuole medie, mentre i trasferimenti, così come avvengono oggi, non danno adito a rilievi. E il mio parere contrario non è determinato soltanto da ragioni tecniche ma anche da ragioni politiche. Per questi motivi, sarei del parere di prorogare al 1965 la data fino alla quale rimarranno sospesi i concorsi stessi.

Pertanto, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge, accogliendo un emendamento nel senso da me proposto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. La questione delle grandi sedi è sempre stata dibattuta e non sempre i pareri sono stati concordi in merito alla sua soluzione. Tuttavia, essa richiede uno studio lungo e approfondito, che non può farsi in questa sede.

Oggi ci troviamo di fronte alla necessità di sanare i trasferimenti verificatisi in un periodo di carenza delle norme che sospendevano i concorsi speciali. Ora, come questione di principio, sono favorevole al mantenimento di detti concorsi per le grandi sedi per facilitare l'immissione di elementi giovani nei grandi centri, ove sono le sedi universitarie, ma, nella fattispecie, non resta che accantonare la questione generale e, approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dal Senato.

ERMINI. Permane sempre la tendenza ad evitare i concorsi, largamente diffusasi dopo la guerra. Nessuno vuol più farne e, sotto questo profilo, sarei favorevole ad abolire la legge per i concorsi speciali.

Ma, se guardiamo al bene della scuola, il ragionamento è tutto diverso, ed è inutile ripeterne i motivi. Del resto chi e che non vuol fare i concorsi? Chi ha paura, chi non ha la preparazione sufficiente per vincerli. Ora non mi pare che sia un bene mandare nelle grandi sedi un insegnante soltanto per motivi di anzianità, a prescindere dai meriti o dai demeriti.

Pertanto non condivido l'opportunità di una proroga della legge fino al 1958, e tanto meno me la sentirei di prorogarla all'infinito. Noi vediamo che nelle carriere burocratiche le promozioni avvengono in altro modo ci sono gli sbarramenti! Ebbene, qui ci sono le grandi sedi e le piccole sedi!

PITZALIS. Sono nettamente contrario a una discriminazione fra grandi sedi e piccole sedi. Per me, è sufficiente considerare l'anzianità di un insegnante, la sua dedizione, il suo spirito di sacrificio. Per me, bisogna considerare le scuole italiane tutte sullo stesso piano ovunque esse siano.

TESAURO. Mi dichiaro sostanzialmente d'accordo con l'onorevole Lozza e con l'onorevole Ermini. Effettivamente il problema prospettato dall'onorevole Pitzalis, le cui ragioni meritano la massima considerazione, va affrontato in altra sede, in cui potranno essere valutate le ragioni pro e contro le due tesi. Il fatto è, secondo me, che bisogna anche spronare gli elementi anziani a gareggiare con i giovani, in una parola a migliorare. Questa è, secondo me, una ragione fondamentale che milita in favore dei concorsi. Naturalmente, vi sono molte altre ragioni, ma non è il caso di discuterne in questa sede.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Questa legge ci arriva con estrema fretta e quindi non abbiamo la possibilità di valutare le due contrastanti tesi, entrambe rispettabili, circa i concorsi speciali per le grandi sedi.

Nel momento attuale, non ci resta che approvare la legge, così come ci è pervenuta dal Senato, dove è stata ampiamente dibattuta, a meno che il Governo non voglia consentire ad un rinvio puro e semplice della discussione, senza che ciò arrechi danno alla scuola e agli insegnanti.

D'AMBROSIO, *Relatore*. La mia proposta, di prolungare la proroga fino al 1965, dipende dal fatto che non condivido la differenza fra sedi grandi e piccole; e in questo sono d'accordo con l'onorevole Pitzalis.

Non ritengo che per far luogo ai giovani siano necessari i concorsi speciali, così come non è esatto che i trasferimenti avverrebbero altrimenti solo per anzianità, ma anche per titoli.

Comunque, il ragionamento merita di essere approfondito, il che non ci è consentito in questa sede. Per questi motivi, se ragioni di scadenza ci consigliano di approvare la legge, non ho nulla in contrario, perché nulla ci vieta di ritornare successivamente sull'argomento.

TITOMANLIO VITTORIA. Sono d'accordo nell'approvare il disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dal Senato.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In questo disegno di legge si ravvisano subito due aspetti uno contingente, di immediata urgenza, determinato dal fatto che non possono essere registrati i trasferimenti operati dal 1955 in poi, in quanto che, da quel momento, la sospen-

sione del decreto del Capo provvisorio dello Stato, che ristabiliva i concorsi per le grandi sedi, era terminata. Ora, se vogliamo eliminare questa situazione di disagio, è necessario che il disegno di legge sia approvato. Appunto perché non si intende pregiudicare la questione di fondo, il limite è stato fissato al 1958. Del resto non possiamo illuderci di risolvere questo spinoso problema prima di tale data.

Ora, soltanto per uno scrupolo, perché non si dia luogo a interpretazione diversa da quello che è stato il motivo principale di questo provvedimento, devo chiedere che sia inserito nell'articolo unico un emendamento puramente formale, per il quale non credo sia necessario che il provvedimento torni al Senato. Chiedo che nel primo comma dell'articolo unico sia precisato che la sospensione ha vigore « dall'ottobre 1955 ».

TESAURO. Sono d'accordo col rappresentante del Governo, ma non credo che sia necessario l'emendamento, perché va da sé che la sospensione opera, in conseguenza della proroga, dal momento in cui essa è cessata. Comunque, sarebbe sufficiente un ordine del giorno.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Allora si potrebbe sostituire il verbo. Anziché dire « è » si potrebbe dire « rimane ». La correzione sarebbe soltanto formale, ma il significato sarebbe più chiaro.

SCIORILLI BORRELLI. Perché l'emendamento sia veramente formale, si dovrebbe dire « La sospensione è prorogata fino al », e il significato non lascerebbe ombra di dubbio.

Comunque, potrebbe anche essere sufficiente un ordine del giorno accolto dal Governo e approvato all'unanimità dalla Commissione.

PITZALIS. Debbo richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di chiarire bene nella legge quale è il fine che la stessa si propone. Il fine è di regolare il passato, il periodo in cui si sono verificati i trasferimenti, mentre mancava la proroga delle norme che sospendevano i concorsi speciali. Ora, per evitare rilievi da parte della Corte dei conti, è necessario che la legge sia esplicita.

ERMINI. Per un certo senso di responsabilità, condivido le apprensioni manifestate dall'onorevole Sottosegretario e dall'onorevole Pitzalis. La legge sui concorsi speciali è stata sospesa fino al 1955, da quella data, cessata la sospensiva, è rientrata in funzione. È necessario quindi che la sanatoria, che si vuole ottenere, sia espressamente collegata alla data da cui cessò di operare la sospensione.

TESAURO. Secondo me, non vi è motivo di apprensione, perché nella peggiore delle ipotesi, se la Corte dei conti si opponesse alla registrazione di qualche decreto, noi potremmo sempre fare un'altra legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio osservare alla Commissione che potrebbe sorgere un conflitto provocato da qualcuno che ha chiesto di essere trasferito in una grande sede e non è stato accontentato... Insisto nella mia richiesta.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sospesa dal 1° ottobre 1955 fino al 30 settembre 1958.

Le cattedre disponibili negli istituti e scuole delle sedi indicate nel precedente comma sono conferite, fino alla data suddetta, con i criteri previsti dall'articolo 19 del citato decreto 21 aprile 1947, n. 629 ».

Lo pongo in votazione fino alle parole « è sospesa ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo governativo, consistente nelle parole « dal 1° ottobre 1955 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta dei disegni di legge.

« Partecipazione di candidati ai concorsi a cattedre negli Istituti statali di istruzione media » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3091):

Presenti e votanti . . . . 35
Maggioranza . . . . . 18
Voti favorevoli . . . 34
Voti contrari . . . . 1

(*La Commissione approva*).

« Conversione in cattedre di ruolo ordinario speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori » (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2654-*B*):

Presenti e votanti . . . . 35
Maggioranza . . . . . 18
Voti favorevoli . . . 34
Voti contrari . . . . 1

(*La Commissione approva*).

« Efficacia delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2773):

Presenti e votanti . . . . 35
Maggioranza . . . . . 18
Voti favorevoli . . . 34
Voti contrari . . . . 1

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

PITZALIS e FRANCESCHINI FRANCESCO: « Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi » (2371):

Presenti e votanti . . . . 35
Maggioranza . . . . . 18
Voti favorevoli . . . 34
Voti contrari . . . . 1

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Badaloni Maria, Buzzi, Caronia, Cavaliere Alberto, Cinciari Rodano Maria Lisa, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, De Totto, Della Seta, Diecidue, Ermini, Fabriani, Franceschini Francesco, Galati, Gaudioso, Gotelli Angela, Iotti Leonilde, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Natta, Pino, Pitzalis, Ravera Camilla, Romanato, Rossi Paolo, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Segni, Tesauro, Titomanlio Vittoria, Villelli, Vischia.

**La seduta termina alle 12.**

*IL DIRETTORE*
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI